

STATUTO

LA CASETTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI FZ. VAZIA,VIA MALFATTI 2

Numero REA: RI - 53318

Codice fiscale: 00901650572

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO 1	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1	
	E' costituita con sede legale in Rieti, la Società Cooperativa	
	sociale denominata « La Casetta Società Cooperativa Sociale ».	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	rappresentanze e sezioni-soci con delibera dell'assemblea.	
	La Cooperativa potrà aderire ad associazioni nazionali di ca-	
	tegoria con delibera dell'assemblea dei soci.	
	Art. 2	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2099 e potrà es-	
	sere prorogata a norma di legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3	
	Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio	
	sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma	
	punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, nel cui ambito	

3 di 25

nizzativa, onde agevolare l'esercizio in comune di attività	
economiche e meglio conseguire lo scopo mutualistico, inten-	
dendo in particolare condurre la gestione associata d'impresa	
operante nel settore della produzione, del lavoro e dei servi-	
zi con specifica attività diretta a:	
1) Allevamento e vendita animali da cortile, da ripopolamento	
ed affini;	
2) Coltivazione, conservazione, preparazione e vendita di erbe	
officinali e di culture biologiche;	
3) Gestione di case di accoglienza per cani e gatti, comprese	
tutte quelle attività collegate agli animali: prevenzione del	
randagismo, gestione cani da quartiere;	
4) Promozione e valorizzazione turistica del territorio, del-	
l'ambiente, dei rilievi culturali, storici, artistici religio-	
si e monumentali, gestione strutture recettive, parchi, riser-	
ve;	
5) Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici	
del territorio, commercio, coltivazione, e vendita anche al	
minuto, in sede fissa itinerante, per tutte le voci comprese	
nelle tabelle merceologiche da 1 a 14 di cui alle norme vigen-	
ti;	
6) Gestione di servizi di ristorazione, alberghieri ed ostel-	
li: gestione alberghiera, di assistenza e ricreazione di comu-	
nità terapeutiche, case famiglia, centri diurni e centri so-	
ciali per anziani, minori a rischio, tossicodipendenti, malati	

	psichiatrici e per ogni altra forma di disagio in genere;	
	7) Lavori di manutenzione, recupero, nei centri urbani, e storici, delle infrastrutture pubbliche e privati, impianti sportivi, parchi e giardini;	
	8) Lavori di costruzione e manutenzione di impianti sportivi, parchi, giardini, cimiteri;	
	9) recupero di materiali riciclabili (ferro, alluminio, cartone, ecc);	
	10) Lavori di pulizia, salvaguardia e tutela dell'ambiente urbano, rurale e montano, servizi connessi all'attività agricola;	
	11) Servizi sociali, socio sanitari ed educativi, servizi di assistenza, sostegno, riabilitazione e accompagnamento fuori casa mirati alla risocializzazione di persone svantaggiate ed anziani effettuati presso strutture pubbliche e private, pronto intervento 24 ore su 24 collegato con le strutture pubbliche;	
	12) Centro appoggio culturale ed educativo, ricreativo e lavorativo per giovani con problemi di reinserimento sociale e lavorativo (minori a rischio, disabili, malati psichiatrici, tossicodipendenti ecc);	
	13) Collaborazione e/o programmazione e/o gestione , in ambito di prevenzione primaria e secondaria, del disagio ed in particolare per la prevenzione degli stati di tossicodipendenza ed alcolismo;	

14)	Attivazione di corsi di formazione professionale e centri di avviamento al lavoro;	
15)	Organizzazione e gestione di fiere, mostre, convegni, manifestazioni pubbliche e private;	
16)	Organizzazione e gestione servizi pubblicitari propagandistici e pubbliche affissioni,	
17)	Lavori di organizzazione e gestione dei servizi pubblici e privati: raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, servizi ecologici, di protezione civile, traslochi e trasporti pubblici e privati, pulizia canne fumarie pubbliche e private ed attività affini, tumulazioni e inumazioni si salme, estumulazioni.	
	La cooperativa potrà svolgere per le sue caratteristiche di cooperativa sociale integrata, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotta capacità lavorativa, così come previsto dalle norme vigenti.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	

	di collocamento sul mercato.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 4	
	Il numero dei soci è illimitato.	
	Possono rivestire la qualità di socio tutti coloro i quali ab-	
	biano i requisiti soggettivi e professionali utili a garantire	
	la partecipazione alle attività d'impresa, nonché gli elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero ritenuto indispensabile	
	per il buon funzionamento dell'ente cooperativo.	
	Possono inoltre essere ammessi soci sovventori nei limiti pre-	
	visti dalla legge n.59/1992, soci volontari alle condizioni di	
	cui all'art.2 della legge n.381/1991 e soci persone giuridiche	
	ai sensi dell'art.11 della legge 381/1991, fermo restando il	
	disposto dell'art. 2522 secondo comma c.c., salva restando la	
	facoltà dell'ente stesso di instaurare con i propri soci coo-	
	operatori un " ulteriore rapporto di lavoro" nelle forme di cui	
	alla legge n. 142/2001 e successive modifiche.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio im-	
	prese in concorrenza con quelle della cooperativa.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 cod. civ. la Cooperativa può am-	
	mettere soci appartenenti a categorie speciali " in fase di	
	formazione o di inserimento imprenditoriale" in quantità non	
	superiore ad un terzo del numero totale dei soci cooperatori,	
	salvo restando che ciascun periodo di formazione od inserimen-	

	to non potrà superare il quinquennio.
	I soci appartenenti alle categorie speciali non possono essere
	eletti Amministratori, possono partecipare alle Assemblee sen-
	za diritto di voto.
	Art. 5
	L'aspirante socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo
	domanda scritta contenente le seguenti indicazioni:
	1. generalità anagrafiche dell'interessato e codice fisca-
	le;
	2. qualifica professionale posseduta ed attività lavorativa
	svolta;
	3. numero delle quote di capitale che intende sottoscrivere
	nei limiti previsti dalla legge.
	L'istanza dovrà essere corredata inoltre dall'esplicita di-
	chiarazione dell'aspirante socio di voler attenersi al presen-
	te Statuto, alle delibere degli organi sociali ed al Regola-
	mento interno adottato dalla Cooperativa ai sensi e per gli
	effetti dell'art.6 della predetta legge sul socio lavoratore
	n.142/2001 e successive modifiche. L'Organo Amministrativo,
	una volta accertata l'esistenza delle condizioni di cui al-
	l'art. 4 del presente statuto, approva la domanda dell'intе-
	ressato annotando nel libro soci dell'ente la delibera d'am-
	missione.
	Ai sensi dell'articolo 2528 cod.civ. l'organo amministrativo
	deve motivare l'eventuale delibera di rigetto e comunicarla

agli interessati entro sessanta giorni dalla domanda d'ammissione, fermo restando il loro diritto di chiedere - nei sessanta giorni successivi a tale comunicazione - che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.

Art. 6

Ciascuno dei nuovi soci dovrà sottoscrivere almeno una quota di capitale e versare una somma che il Consiglio di Amministrazione può determinare - tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato - per ogni esercizio sociale.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 7

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e mortis causa.

Art. 8

Il socio della Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere qualora si reputi "non più in grado" di contribuire alla realizzazione degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere

	all'arbitro con le modalità previste al successivo art. 32.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammini-
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di
	accoglimento della domanda.
	Art. 9
	L'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla
	legge delibera l'esclusione del socio:
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione nella Coopera-
	tiva Sociale;
	che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle
	delibere degli organi sociali, alle norme del Regolamento in-
	terno adottato dalla Cooperativa ai sensi e per gli effetti
	dell'art.6 legge n.142/2001 e successive modifiche e degli al-
	tri regolamenti eventualmente adottati dalla Cooperativa;
	che arrechi danni patrimoniali o morali alla Cooperativa So-
	ciale, anche creando pregiudizi interni di qualsiasi genere.
	Art. 10
	I soci receduti o esclusi dalla Cooperativa Sociale hanno di-

11 di 25

sede di approvazione del bilancio - integrazioni retributive
od aumenti gratuiti di capitale in misura non superiore al 30%
dei trattamenti economici complessivi di cui all'art.14 del
presente Statuto.

Art. 14

La Cooperativa Sociale corrisponderà ai soci lavoratori "di-
pendenti" - in armonia con l'articolo 3 della legge n.142/2001
e fermo restando quanto previsto dall'art.36 della legge
300/70 - un trattamento economico complessivo proporzionato
alla quantità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai
minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti col-
lettivi nazionali di categoria.

L'ente corrisponderà altresì ai soci con rapporto lavorativo
diverso da quello subordinato un trattamento economico non in-
feriore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese
in forma di lavoro autonomo, salvo restando che la disciplina
specifica dei singoli rapporti di lavoro instaurati a qualsia-
si titolo dalla Cooperativa sarà dettata dal Regolamento in-
terno da approvarsi dall'assemblea a norma dell'art. 6 della
sopra citata legge.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE -BILANCIO

Art. 15

Il patrimonio della Cooperativa Sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un

	numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale non	
	inferiore ad Euro 516,45 nè superiore al limite massimo previ-	
	sto dalla legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie	
	d) dal fondo per lo sviluppo tecnologico (o per la ristruttura-	
	zione - potenziamento aziendale) formato da azioni nominative	
	sottoscritte dai soci sovventori.	
	Ai fini del requisito della mutualità prevalente ed in confor-	
	mità al nuovo articolo 2514 cod. civ., così come riformulato	
	in base al D.lvo n.6/2003, è vietato:	
	distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse mas-	
	simo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2.5%;	
	remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione	
	ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite mas-	
	simo sopra previsto per i dividendi;	
	distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa è infine obbligato-	
	rio devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale	
	ed i dividendi maturati, al Fondo mutualistico istituito ai	
	sensi della legge n.59/92.	
	Art. 16	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	

	ziale ovvero entro centottanta giorni qualora lo richiedano
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
	della società segnalate dagli amministratori nella relazione
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa
	al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera anche in merito
	alla destinazione degli utili, previa proposta dell'organo am-
	ministrativo. Gli utili netti annuali di esercizio saranno ri-
	partiti come segue:
	a) una quota pari almeno al 30% al fondo di riserva legale,
	qualunque sia l'ammontare;
	b) una quota del 3% al Fondo mutualistico per la promozione
	e lo sviluppo della Cooperazione;
	c) Una quota da distribuire ai soci a titolo di dividendi,
	in proporzione al capitale versato, in misura non superiore
	alla remunerazione dei prestiti sociali;
	d) Una quota da destinare alla corresponsione dell'eventua-
	le integrazione salariale in favore dei soci lavoratori (leg-
	ge n.142/2001);
	e) Un'eventuale quota residuale da destinare all'incremen-
	to del fondo di riserva straordinaria od a finalità mutuali-
	stiche.
	f) La Cooperativa Sociale potrà prevedere per il socio sov-
	ventore una remunerazione aggiuntiva proporzionata all'ammon-
	tare della quota di capitale versato.

	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
	mutualistica.
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa
	vigente.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità de-
	gli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.
	Art. 17
	Le quote conferite dai soci, le azioni sottoscritte dai soci
	sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno
	essere versate in più soluzioni e precisamente:
	- Almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
	- La parte residuale nei termini che l'organo amministra-
	tivo provvede a stabilire.
	- I conferimenti dei soci sovventori sono costituiti da
	azioni nominative, detenute dagli stessi e liberamente trasfe-
	ribili.
	Art. 18
	Le quote detenute dai soci cooperatori sono parimenti nomina-
	tive e non potranno essere cedute né sottoposte a vincoli o
	diritti reali di garanzia senza l'autorizzazione dell'organo

amministrativo.

TITOLO VII

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 19

Gli organi della Cooperativa Sociale sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
3. il Collegio sindacale (eventuale).

Art. 20

L' assemblea è convocata nel Comune ove ha sede legale la società, o anche altrove purchè in Italia a cura dell'organo amministrativo o qualora lo richieda un numero dei soci che rappresenti almeno un quinto dei voti disponibili.

La convocazione dell'assemblea dev'essere effettuata mediante apposito Avviso recante sia l'indicazione della data, del luogo e dell'ora fissati per la riunione, sia l'ordine del giorno con l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso stesso, da inviare ai soci con raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano ovvero inviato via fax o per e.mail almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione, potrà anche fissare la data per la seconda convocazione.

Tuttavia l'assemblea, in mancanza delle predette formalità, si reputa regolarmente riunita quando sono presenti - o rappresentati - tutti i soci con diritto di voto nonché, ove previ-

sto, il collegio sindacale.

Art. 21

Sono riservati all'Assemblea dei soci i seguenti compiti:

- approvare il bilancio d'esercizio;
- nominare l'organo amministrativo e l'eventuale collegio sindacale;
- determinare il compenso di amministratori e sindaci, qualora non sia già stato fissato nell'atto costitutivo;
- deliberare sulle questioni gestionali riservate statutariamente alla sua competenza o rimesse alla sua approvazione dall'organo amministrativo;
- approvare il Regolamento interno predisposto dall'organo amministrativo ai sensi dell'art.6 legge n.142/2001 e successive modifiche.
- approvare i Regolamenti eventualmente predisposti dall'Organo amministrativo;
- modificare l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
- sciogliere anticipatamente la Cooperativa Sociale e prorogare la sua durata;
- nominare i liquidatori determinandone i poteri.

Art. 22

L'assemblea è regolarmente riunita:

1. in prima convocazione quando sia presente un numero di soci che rappresentata almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci;

	2.	in seconda convocazione qualunque sia il numero dei so-
		ci intervenuti o rappresentati.
	Le delibere dell'assemblea sono valide qualora siano assunte	
	con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presen-	
	ti o rappresentati.	
	Hanno diritto di voto in assemblea coloro i quali risultano	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci, che non	
	siano morosi nel pagamento delle quote sociali e che non siano	
	inadempienti alle obbligazioni assunte verso la società.	
	Tuttavia la validità delle delibere riguardanti aspetti speci-	
	fici - scioglimento anticipato della Cooperativa, mutamento	
	dell'oggetto sociale, trasformazione o fusione della società e	
	trasferimento della sede legale all'estero - è subordinata al-	
	l'approvazione anche in seconda convocazione con un numero di	
	voti che rappresenti più della metà dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	In tali ultime ipotesi i soci dissenzienti sono legittimati al	
	recesso.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente o dall'Amministratore	
	Unico e, in loro assenza dal socio nominato dall'Assemblea.	
	Art. 23	
	Il presidente è assistito da un segretario, nominato con le	
	stesse modalità, che redige il verbale dell'assemblea.	
	Art. 24	
	Ciascun socio ha diritto ad un solo voto in assemblea e può	

rappresentare per delega scritta non più di un socio, salvo restando che ai soci sovventori possono essere attribuiti un numero di voti non superiore ad un terzo del numero dei voti complessivi spettanti a tutti i soci.

Il socio della Cooperativa può farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da un altro socio al quale abbia conferito delega per iscritto.

Ai soci cooperatori "persone giuridiche" possono essere attribuiti più voti in assemblea - non oltre cinque - in relazione all'ammontare della rispettiva quota oppure al numero dei loro rappresentanti.

Art. 25

La Società può essere amministrata, con scelta da adottarsi dalla Assemblea dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la deci-

sione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 26

L'organo amministrativo - qualunque sia la sua composizione - ha il dovere di gestire la Cooperativa Sociale eseguendo tutti gli adempimenti assegnati dalla legge e non riservati statutariamente all'assemblea, vale a dire:

- a) convocare l'assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
- b) redigere il bilancio di esercizio;
- c) stipulare atti, contratti e convenzioni;
- d) deliberare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
- e) porre in essere le operazioni creditizie e finanziarie necessarie alla gestione della Cooperativa Sociale;
- f) compiere tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non risultino essere riservati all'assemblea per legge od in virtù del presente statuto;
- g) redigere il Regolamento interno per i soci lavoratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art.6 della legge n. 142/2001 e successive modifiche;
- h) redigere regolamenti interni.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381

del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile .

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 29

L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme le-

gislative vigenti al riguardo.

Art.30

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dalla Assemblea. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dalla Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, ove obbligatorio, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa, provvede alla nomina di uno o più liquidatori, fermo restando che il patrimonio residuo in caso di liquidazione al netto del capitale versato/rivalutato e dei dividendi eventualmente ma-

	turati dev'essere devoluto ai Fondi mutualistici previsti dal-	
	l'art. 11 della legge n.59/1992.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 32	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal	
	Presidente della Delegazione di Rieti del Consiglio dell'Ordi-	
	ne dei dottori Commercialisti di Roma, il quale dovrà provve-	
	dere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non	
	vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta,	
	dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del	
	luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del-	
	l'arbitro. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equi-	
	tà.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI	

Art. 33

Il rapporto mutualistico tra la Cooperativa ed i soci potrà essere disciplinato da appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci.

Art. 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicheranno le vigenti disposizione di legge.

F.to: Alvise Fronzetti - Antonio Valentini notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI DELLA LEGGE 340/2000.

AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N.31730 DEL 1/7/2001.